



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2017

N.RF071

# INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 13

<b>OGGETTO</b>	<b>CREDITI - PROFILI CONTABILI E FISCALI</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	ART. 2426 C.C., OIC N. 15, ARTT. 106 E 101 DEL TUIR
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>19/04/2017</b>

*Sintesi: i crediti sono valutati in bilancio in base al valore di presunto realizzo (per qualsiasi soggetto); le società che presentano il bilancio in forma ordinaria devono applicare il criterio del costo ammortizzato. Il valore nominale dei crediti (anche in applicazione del costo ammortizzato):*

- va rettificato attraverso svalutazioni ove la perdita sia solo presunta
- va rimosso dal bilancio ove il mancato incasso possa ritenersi certo in applicazione degli OIC; in tal caso la perdita rileva solo dopo aver utilizzato i fondi rettificativi costituiti da precedenti svalutazioni.

*Dal punto di vista fiscale:*

- le svalutazioni: in generale sono deducibili in base all'art. 106 Tuir
- le perdite: la deduzione può avvenire solo previa imputazione al conto economico e in presenza di elementi "certi e precisi". Tali elementi:
  - sussistono per espressa disposizione di legge (presunzione assoluta): nel caso di:
    - ✓ assoggettamento del debitore alle procedure concorsuali (concordato preventivo o fallimento)
    - ✓ crediti cd. "di modesta entità" (la cui svalutazione civilistica rileva fiscalmente come una "perdita")
  - vanno provati da parte del contribuente: in tutti gli altri casi.

## DEFINIZIONE E AMBITO APPLICATIVO

Il nuovo **OIC n. 15** (aggiornato nel mese di dicembre 2016, in seguito alle novità introdotte dal D.lgs. n. 139/2015), al **paragrafo n. 4** precisa che:



*"I crediti rappresentano **diritti ad esigere**, ad una scadenza individuata o individuabile, **ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente, da clienti o da altri soggetti.**"*

La disciplina dei crediti disposta dagli OIC trova applicazione nelle seguenti voci del Bilancio:

Informazioni contenute nello Stato Patrimoniale:

STATO PATRIMONIALE
<p>B III 2 — crediti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. verso imprese controllate;</li> <li>b. verso imprese collegate;</li> <li>c. verso controllanti;</li> <li>d. verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;</li> <li>d bis. Verso altri;</li> </ul> <p>C II — Crediti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. verso clienti;</li> <li>2. verso imprese controllate;</li> <li>3. verso imprese collegate;</li> <li>4. verso controllanti;</li> <li>5. verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;</li> <li>5-bis) crediti tributari;</li> <li>5-ter) imposte anticipate;</li> <li>5 quater) verso altri.</li> </ul>

**CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI**

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225  
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

Informazioni contenute nel Conto Economico:

CONTO ECONOMICO
B) Costi della produzione: 10. d) – Svalutazioni del valore nominale dei crediti iscritti nell'attivo circolante; 14) – Oneri diversi di gestione; D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 19.b) – di crediti iscritti in immobilizzazioni finanziarie

Informazioni contenute nella nota integrativa:

NOTA INTEGRATIVA
La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni: 1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato; 4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni; 6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche

Informazioni contenute nel rendiconto finanziario:

RENDICONTO FINANZIARIO - Metodo indiretto (OIC 10)
A) Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto come contropartita nel capitale circolante netto: 2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti Altre variazioni del capitale circolante netto
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento Immobilizzazioni materiali e immateriali Disinvestimenti - Al netto della variazione dei crediti vs clienti di immobilizzazioni (n.d.a.) –

## CRITERI DI VALUTAZIONE CIVILISTICI

Il codice civile disciplina il criterio di valutazione dei crediti nel corpo dell'**art. 2426, n. 8, c.c.**:



**"8) i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo."**



**Criterio del costo ammortizzato:** rappresenta una delle più rilevanti novità introdotte dal D.lgs. n. 139/2015, **obbligatorio per le società che presentano il bilancio in forma ordinaria.**

In merito ai criteri di valutazione dei crediti si può distinguere:



Premesso che per l'analisi del criterio del costo ammortizzato si rinvia ad una prossima informativa, la presente considera la valutazione dei crediti nel caso dell'applicazione del **valore nominale** (che riguarda una maggior parte delle imprese).

### CRITERIO DEL COSTO AMMORTIZZATO – ESONERI


Il criterio (per crediti, debiti o titoli) non si applica (per le società non quotate) nei seguenti casi:

- **micro imprese**
- società che redigono il bilancio **in forma abbreviata**
- società che redigono il bilancio in **forma ordinaria** se gli **effetti** che ne derivano sono **irrilevanti** rispetto alla valutazione al valore nominale; in particolare, ciò avviene se:
  - i crediti/debiti/titoli hanno **scadenza inferiore a 12 mesi** (gli effetti irrilevanti sono presunti)
  - i costi di transizione/commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e il valore a scadenza sono “di scarso rilievo”.

Società di persone e imprese individuali: anche tali soggetti si estendono i concetti di cui sopra, ex art. 2217 c. 2 c.c. (a tal fine, si ritiene doversi fare riferimento ai limiti dimensionali, non essendovi alcun bilancio UE).

**Principi generali**: nel valutare il “presunto valore di realizzo” vanno adottati principi generali di redazione del bilancio, di cui all’art. 2423-bis c. 1 c.c.:

- ➔ **principio della prudenza**: la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività
- ➔ **principio della competenza**: si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento.



**Giurisprudenza**: secondo la Cassazione, l’amministratore che applica il presunto valore di realizzo deve attenersi ai seguenti principi:

- la norma richiede una valutazione razionale della specifica situazione concreta e non una discrezionalità assoluta (Cass. sent. n. 17033/2008)
- il criterio di valutazione deve tener conto del principio della prudenza e pertanto occorre considerare il valore pari alla minore misura che secondo un preudente apprezzamento si presume di poter realizzare (Cass. sent. n. 6431/1982).

### APPLICAZIONE DEL PRESUNTO VALORE DI REALIZZO

L’attribuzione del valore dei crediti in bilancio costituisce la conseguenza di una serie di *step* di seguito rappresentati:

### LA RILEVAZIONE INIZIALE DEL CREDITO

Le regole relative alla rilevazione iniziale del credito sono analizzate nell’OIC n. 15, par. 29, di seguito sintetizzate:



RILEVAZIONE INIZIALE DEL CREDITO		
Crediti derivanti da ricavi di vendita di beni	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Momento del completamento del processo produttivo e</li> <li>▪ Passaggio sostanziale (non formale) del titolo di proprietà, tenuto conto del trasferimento dei rischi e dei benefici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vendita di beni mobili: momento della spedizione o consegna;</li> <li>- Vendita di beni per i quali è previsto l'atto pubblico: stipula del contratto di compravendita;</li> <li>- Vendita a rate con riserva di proprietà: momento della consegna, posto che la clausola che prevede il passaggio della proprietà al pagamento dell'ultima rata di prezzo non appare rilevante nel caso di specie. Appare rilevante, invece, il fatto che il compratore assume i rischi dal momento della consegna;</li> <li>- Ricavi per prestazioni di servizi: vale il momento in cui il servizio è reso, cioè vale il momento in cui la prestazione è effettuata;</li> <li>- Crediti di finanziamento: vale il momento in cui sussiste effettivamente un'obbligazione di terzi verso la società.</li> </ul>

Esempio1	Emessa fattura di vendita. Imponibile 100; Iva 22%.				
	30 aprile 201X	Crediti vs clienti	122		
	30 aprile 201X	Prodotti c/vendita			100
	30 aprile 201X	Iva a debito			22

### SCONTI, RESI, PREMI ABBUONI

In relazione a sconti, resi, premi e abbuoni, va considerato quanto precisato **dall'OIC n. 15, par. 47**:



*"Qualora la società si avvalga di questa facoltà (n.d.a.: utilizzo del bilancio in forma abbreviata o semplificata), i paragrafi 32-45 non si applicano e la rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi."*

### APPLICAZIONE DEL PRESUNTO REALIZZO - LE SVALUTAZIONI

L'OIC n. 15, al par. 12, precisa quanto segue:



*"La svalutazione è la riduzione di valore di un credito, derivante da una stima, al valore di presumibile realizzo riconducibile alla data di bilancio."*



**La svalutazione del credito deve essere effettuata nell'esercizio in cui è probabile la perdita di valore del credito stesso (OIC n. 15, par. 59).**

Il successivo paragrafo 23 precisa che <<(i) crediti sono esposti nello stato patrimoniale al netto di svalutazioni necessarie per ricondurli al valore di presumibile realizzo.>>

In sostanza le svalutazioni transitano nei conti di seguito riportati:

- svalutazione crediti (allocato alla voce B.10.d) del Conto Economico
- fondo svalutazione crediti (allocato nell'attivo patrimoniale, in diretta diminuzione dei crediti esposti nello stato patrimoniale).

Esempio2	Svalutazione crediti.				
	31 dicembre 201X	Svalutazione crediti	12		
	31 dicembre 201X	F.do svalutazione crediti			12



**OIC 15, par. 65:** "Il fondo svalutazione crediti accantonato alla fine dell'esercizio è utilizzato negli esercizi successivi a copertura di perdite realizzate sui crediti".

La svalutazione viene effettuata nel caso in cui sussistano <<gli indicatori che facciano ritenere probabile che un credito abbia perso valore>> (OIC 15, par. 60), ovvero:

- ✓ significative difficoltà finanziarie del debitore;
- ✓ violazioni del contratto;
- ✓ probabile stato d'insolvenza del debitore che possono indurlo a dichiarare fallimento o ad attivare altre procedure di ristrutturazione del debito;
- ✓ osservazione di dati che indicano condizioni economiche nazionali o locali sfavorevoli nel settore di appartenenza del debitore.

### TECNICHE DI SVALUTAZIONE

Le tecniche di svalutazione sono indicate nel corpo dell'OIC n. 15, di seguito sintetizzate:

Criterio	SOGGETTI	VALUTAZIONE
<b>analitico</b> (OIC 15, par. 61)	Utilizzabile in presenza di <ul style="list-style-type: none"> <li>- un numero limitato di clienti</li> <li>- o di un considerevole numero di clienti individualmente non significativi, relativamente ai crediti individualmente significativi.</li> </ul>	Valutazione degli indicatori previsti nel paragrafo 60 (vedi sopra) per ogni specifico credito.
<b>forfetario (o per masse)</b> (OIC 15, par. 62)	Utilizzabile in presenza di un numero considerevole di clienti individualmente non significativi	Viene effettuata seguendo i seguenti step: <ul style="list-style-type: none"> <li>- raggruppamento dei crediti secondo caratteristiche di rischio simili (settore economico di appartenenza dei debitori, area geografica, presenza di garanzie, classi di scaduto, ecc.)</li> <li>- applicazione di formule di riduzione (ad esempio: percentuale storica delle perdite storicamente sofferte eventualmente ponderate per effetto della congiuntura corrente).</li> </ul>

### IL CASO - CREDITI GARANTITI E ASSICURATI

Nel portafoglio delle imprese vi possono essere crediti garantiti o assicurati. Si riporta di seguito una scheda riepilogativa, che sintetizza i principi contabili contenuti nell'OIC n. 15, par. 63-64.

<b>Pegno; Ipoteca; Fidejussione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ l'accantonamento deve tener conto della escussione delle garanzie</li> </ul>
<b>Assicurazioni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ l'accantonamento riguarda la quota non coperta dall'assicurazione se vi è la "ragionevole certezza che la Compagnia riconoscerà l'indennizzo.</li> </ul>

### DEDUZIONE DELLE SVALUTAZIONI (ART. 106 TUIR)

La deduzione fiscale delle svalutazioni dei crediti è disciplinata dall'art. 106 Tuir, di seguito riportato:



"1. Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'articolo 85, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi. Nel computo del limite si tiene conto anche di accantonamenti per rischi su crediti. La deduzione non è più ammessa quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.

2. [...] Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso."

Dal combinato disposto dei commi 1 e 2 (secondo periodo) evidenziati emerge quanto segue:

- ➔ i crediti di bilancio connessi con i ricavi realizzati dall'impresa sono deducibili nel limite dello 0,50% applicato sul valore nominale degli stessi allocati in bilancio;
- ➔ non è possibile dedurre ulteriori svalutazioni nel caso in cui il fondo sia pari o superiore al 5% del valore nominale dei crediti presenti al 31/12.



**Componenti esclusi dal plafond:** non rilevano per il calcolo delle percentuali (e, pertanto, non generano svalutazioni deducibili) i crediti:

- coperti da garanzia assicurativa (in quanto la società deduce il premio assicurativo - RM n. III-6-701/1993)
- per interessi di mora (si tratta di crediti connessi con proventi tassati per cassa - art. 109 c. 7 Tuir)
- connessi con la cessione di beni strumentali.

Si riepiloga quanto appena detto schematicamente:

<p><b>Valore:</b></p> $\frac{\text{Fondo}}{\text{Valore nominale}} \times 100$ <p>(si usa il fondo ante - rettifiche)</p>	Deducibilità della svalutazione
0,00 – 4,50%	- la svalutazione imputata in bilancio è deducibile nella misura dello 0,50%
4,51 – 4,99%	- la svalutazione è deducibile per la differenza tra 5% e la percentuale calcolata con la formula: $\frac{\text{Fondo}}{\text{Valore nominale}} \times 100$
Valore % $\geq$ 5%	- La svalutazione imputata nel conto economico è interamente indeducibile

Esempio2

Il Fondo svalutazione crediti all'1/1 è pari a 5.000,00 (per semplicità si ipotizzi che sia dedotto per 200,00).

I crediti commerciali al 31/12 sono pari a 200.000.

Al 31/12 la società opera una svalutazione pari a 2.000,00

31 dicembre 201X	Svalutazione crediti	2.000,00	
31 dicembre 201X	F.do svalutazione crediti		2.000,00

Si riportano di seguito i dati di bilancio:

STATO PATRIMONIALE	
<b>Attivo</b>	
<b>C.II. Crediti ...</b>	
<b>1. Verso clienti</b>	193.000

CONTO ECONOMICO	
<b>B. Costi della produzione</b>	
<b>B.10.d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide</b>	2.000

Si calcola la svalutazione deducibile:



Valore: <i>Fondo</i> $\frac{\text{Valore nominale}}{\text{(si usa il fondo al 1° gennaio)}} \times 100$	Calcolo della percentuale	Note
0,00 – 4,50%	$\frac{5.000,00}{200.000,00} \times 100 = 2,50\%$	la svalutazione imputata in bilancio è deducibile nella misura dello 0,50%
4,51 – 4,99%		
Valore % $\geq 5\%$		

Svalutazione fiscalmente deducibile:  $\frac{200.000,00}{100} \times 0,50 = 1.000,00$

Occorre effettuare una **variazione in aumento**:

Costo contabilizzato	2.000,00
Costo deducibile	(-) 1.000,00
Variazione in aumento	(=) 1.000,00

Si riportano ora i dati presenti nella dichiarazione dei redditi (quadro RS):

Sez. II - Soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari e dalle imprese e dalle assicurazioni	RS64	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente	1	5.000,00	2	200,00
	RS65	Perdite dell'esercizio	1	,00	2	,00
	RS66	Differenza				200,00
	RS67	Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio	1	2.000,00	2	1.000,00
	RS68	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio	1	7.000,00	2	1.200,00
	RS69	Valore dei crediti risultanti in bilancio	1	193.000,00	2	200.000,00

Si riportano di seguito alcune utili indicazioni relative alla compilazione del quadro:

- **colonna 1:** si riferisce ai **valori di bilancio**; **colonna 2:** si riferisce ai **valori fiscali**
- **rigo RS64:** si indica l'ammontare del **fondo esistente all'inizio del periodo d'imposta**; in **col. 2** si indica la **parte di fondo già dedotta** (si tratta dei dati presenti nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta precedente)
- **rigo RS65:** si indica l'ammontare delle **perdite su crediti imputate in bilancio al netto dei fondi preesistenti**; la **colonna fiscale** accoglie le **perdite già dedotte** ex art. 101 c. 5 Tuir, **compute al valore nominale, comprensive delle perdite imputate al conto economico di esercizi precedenti**, per le quali la deduzione è stata rinviata in base alle disposizioni contenute nell'art. 101 Tuir
- **Rigo RS66:** evidenzia la differenza (solo positiva) tra il rigo RS64 e il rigo RS65
- **Rigo RS67:** indica le **svalutazioni dei crediti e gli accantonamenti civilistici realizzati nel corso del periodo d'imposta** cui è riferita la dichiarazione (**col. 1**) e **dedotti (col. 2)**
- **Rigo RS68:** indica le **svalutazioni e gli accantonamenti complessivi**: posto che nella **col. 2** sono indicati i valori fiscali l'**importo** ivi annotato **non può superare il 5% dell'importo indicato nel Rigo RS69, col. 2**
- **Rigo RS69:** indica il **valore dei crediti civile e fiscale**. In merito va rilevato quanto segue:



- il valore civilistico è quello che deriva dal bilancio
- il valore fiscale serve per determinare l'eventuale superamento della soglia del 5% (si tratta del valore nominale).

La variazione fiscale (in aumento) viene effettuata come segue:


RF25 Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte		art. 105		art. 106	
1		00	2	1.000	00
			3	1.000	00

**Imposte anticipate:** la variazione in aumento comporta la necessità di rilevare contabilmente le **connesse imposte anticipate** (ove significative). Trattandosi di una **attività per imposte anticipate va ricordato che la sua iscrizione dipende (OIC n. 25, par. 41)** dalla ragionevole certezza del loro futuro recupero.

Ove le condizioni necessarie allo stanziamento siano verificate, gli importi vanno stanziati alle seguenti voci:

- CII5-ter "imposte anticipate" dell'attivo;
- voce 20 del conto economico.

Dall'esempio proposto, appare evidente lo sdoppiamento del fondo civilistico, all'interno del quale è possibile distinguere ai fini fiscali:



L'evidenza contabile delle due parti fiscali che compongono il fondo civilistico è quanto mai opportuna allo scopo di tracciare le operazioni effettuate sotto l'aspetto fiscale.



Nel caso in cui la società disponga contestualmente di fondi tassati e fondi dedotti e si trova ad utilizzare il fondo civilistico per coprire una perdita, sotto l'aspetto fiscale deve utilizzare *in primis* il fondo già dedotto, per espressa previsione normativa contenuta nell'art. 106, comma 2, primo periodo, del Tuir, di seguito riportato.

### ➔ Art. 106, comma 2, primo periodo, Tuir

*"Le perdite sui crediti di cui al comma 1, determinate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, sono deducibili a norma dell'articolo 101, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi."*

## APPLICAZIONE DEL PRESUNTO REALIZZO: LE PERDITE

Secondo l'OIC n. 15, par. 13:

*"La perdita è un evento certo e definitivo che coincide con la parte del credito non più recuperabile."*

La situazione che cristallizza la perdita determina i presupposti per la rimozione del credito dal bilancio.


L'OIC n. 15 individua le situazioni che determinano la cancellazione del credito (par. 71-77):

- pagamento	- rettifiche di fatturazione
- prescrizione	- cessione del credito
- transazione	- qualsiasi evento in grado di escludere il diritto ad
- rinuncia	esigere il credito

Una regola determinante è dettata dall'OIC n. 15, par. 65, di seguito riportata:

*"Il fondo svalutazione crediti accantonato alla fine dell'esercizio è utilizzato negli esercizi successivi a copertura di perdite realizzate sui crediti."*





### Esempio3

L'Alfa S.r.l. riapre, al 1° gennaio 200x+1 i seguenti conti:

- Fondo svalutazione crediti: 7.000,00;
- Crediti vs clienti: 200.000,00.

In data 30 aprile stralcia un credito del valore nominale di 10.000,00 per effetto del sopraggiungere della prescrizione.

30 aprile 201X+1	Fondo svalutazione crediti	7.000,00	
30 aprile 201X+1	Perdita su crediti	3.000,00	
30 aprile 201X+1	Crediti vs clienti		10.000,00

In merito alla collocazione della perdita l'OIC n. 15 precisa quanto segue:



*"Le perdite realizzate su crediti iscritti nell'attivo circolante (ad esempio a seguito di un riconoscimento giudiziale inferiore al valore del credito, da una transazione o da prescrizione) si classificano nella voce **B14 "oneri diversi di gestione"** del conto economico per la parte che eccede l'importo del credito già svalutato. Se le perdite sono relative a crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie sono classificate nella voce **C17 "Interessi e altri oneri finanziari"**, con separata indicazione di quelle da imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo di queste ultime."*



La scelta della rimozione del credito deve tener conto necessariamente del disposto normativo contenuto nell'art. 2709 c.c., per effetto del quale l'operazione contabile comporta la perdita dei diritti giuridici connessi.

## PERDITE (ART. 101, TUIR)

Si riportano le disposizioni de Tuir che riguardano la deduzione delle perdite su crediti:



### Art. 101, comma 5 del tuir:

*"5. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti, diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell'articolo 106, sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore e' assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o e' assoggettato a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni. Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi o, per le procedure estere equivalenti, dalla data di ammissione ovvero, per i predetti piani attestati, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entita' e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entita' quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di piu' rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito e' prescritto. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili."*

Appare particolarmente articolata la disposizione contenuta nel comma 5, relativamente alla disciplina delle **condizioni (sussistenza di elementi certi e precisi)** che legittimano la deduzione della perdita su crediti.

Presupposti essenziali ma non decisivi per la cristallizzazione della perdita su crediti sono (si veda in merito: cass., n. 403/2015):

- ➔ il mancato pagamento – volontario - del debito;
- ➔ l'impossibilità di attuare coattivamente il credito.


In merito alla sussistenza dei **requisiti della certezza e della precisione l'amministrazione finanziaria ha chiarito che** la perdita prescinde da ogni elemento valutativo (Min. Finanze, Risoluzione n. 124/1976).

L'onere probatorio circa l'esistenza di elementi certi e precisi ricade sul contribuente (cassazione, sentenza n. 14568/2001);

La certezza può essere provata con qualsiasi mezzo (Cass. sent. n. 14568/2001).

Tuttavia il legislatore tributario ha fissato talune fattispecie che sollevano il contribuente dall'onere di dimostrare la sussistenza dei requisiti della certezza e della precisione.

Si riporta di seguito una classificazione delle fattispecie che cristallizzano i requisiti della certezza e della precisione.



Nel seguito, i casi che presuppongono la **sussistenza degli elementi certi e precisi, ex lege**:

Fattispecie	Causa della perdita	Dies a quo	Documenti dai quali è possibile stimare la perdita (CM 26/2013)
Procedure concorsuali	Fallimento	Data della sentenza dichiarativa di fallimento	Inventario redatto dal curatore ex articolo 87 del R. D. n. 267 del 1942
	Liquidazione coatta amministrativa	Data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa	Situazione patrimoniale redatta dal commissario della liquidazione coatta (art. 205 R. D. 267 del 1942)
	Concordato preventivo	Data del decreto di ammissione della procedura	Piano del concordato preventivo presentato ai creditori ex articolo 160 del R.D. n. 267 del 1942
	Ristrutturazione debiti (art. 182-bis, l.f.)	Data del decreto di omologazione del decreto di ristrutturazione	Garanzie reali o personali ovvero assicurative
	Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi	Data del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria	Relazione del commissario giudiziale nell'amministrazione Straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 28 D.Lgs. 270/99)



L'apertura della procedura concorsuale genera un perfetto automatismo per effetto del quale emergono e si cristallizzano i requisiti della certezza e della precisione, fondamentali per la determinazione della perdita, ma non cristallizza il requisito della competenza (si veda in merito: C.M. n. 26/E/2013).

In ogni caso <<il rispetto del principio della previa imputazione dei costi può considerarsi realizzato anche nel caso in cui a conto economico sia confluito il costo a titolo di svalutazione e la stessa non sia stata dedotta fiscalmente [...]>> (C.M. n. 26/E dell'1 agosto 2013).

#### APPROFONDIMENTO - PERDITE E SVALUTAZIONI

Riepiloghiamo quanto si è detto finora relativamente alle svalutazioni e alle perdite.

VOCE	ASPETTI CIVILISTICI	ASPETTI FISCALI	
<b>Svalutazioni</b>	Riducono indirettamente il valore nominale del credito per effetto di perdite stimate	Art. 106 Tuir	Sono deducibili nel rispetto del doppio limite dello 0,50% e del 5%.
<b>Perdite</b>	Rilevano la rimozione del credito dal bilancio che si effettua nel momento in cui la società rinuncia alla riscossione dello stesso per impossibilità di conseguirlo.	Art. 101, comma 5, Tuir	Sono deducibili nel rispetto della sussistenza degli elementi certi e precisi.

I concetti di svalutazione e di perdita assumono contorni sfumati. Innanzitutto è necessario ricordare il disposto normativo contenuto nell'**art. 109, comma 4 del Tuir**:



*"4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all'esercizio di competenza. Si considerano imputati a conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili adottati dall'impresa. Sono tuttavia deducibili:*

*a) quelli imputati al conto economico di un esercizio precedente, se la deduzione è stata rinviata in conformità alle precedenti norme della presente sezione che dispongono o consentono il rinvio; [...]."*

Tutto quanto sopra premesso si sottolinea che per dedurre una perdita, ai sensi dell'art. 101, comma 5 del Tuir, è sufficiente che in bilancio sia stato svalutato il credito, anche indirettamente (in tal senso: Assonime, circolare n. 15/2013).

Altri casi in cui la sussistenza degli elementi certi e precisi sono stabiliti *ex lege*:

Fattispecie	Dies a quo	Note
<b>Crediti di modesta entità (micro-crediti)</b>	Decorso di 6 mesi	Crediti: ≤ €. 5.000 per imprese creditrici con ricavi ≥ 100 mil. ≤ €. 2.500 per imprese creditrici con ricavi < 100 mil.
<b>Prescrizione</b>	Momento della prescrizione (artt. 2947 – 2961 c.c.)	L'amministrazione finanziaria può contestare che l'eventuale inattività del creditore abbia corrisposto ad una sostanziale volontà liberale (CM 26/2013)
<b>Procedure concorsuali estere</b>	Va individuato il periodo d'imposta in base all'accertamento della situazione di illiquidità da parte di un'autorità giurisdizionale o amministrativa	La procedura concorsuale nel Paese di appartenenza del debitore estero deve essere assimilabile ad una delle procedure contenute nell'art. 101, comma 5 del Tuir (CM 26/2013)

Al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge vi sono **delle fattispecie in cui ricorrono i requisiti della certezza e della precisione** della perdita (**CM n. 26/2013**):

SUSSISTENZA DEGLI ELEMENTI CERTI E PRECISI CM 26/2013		
ORIGINE DELLA PERDITA	DESCRIZIONE	CASISTICA
<b>da atti realizzativi</b>	eventi i cui effetti giuridici producono il realizzo o l'estinzione del credito	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cessione del credito a titolo definitivo (in base ai principi fissati dall'OIC n. 15)</li> <li>Transazione</li> <li>Rinuncia</li> </ul>
<b>da processo valutativo</b>	La definitività della perdita è fornita solo in presenza di una situazione oggettiva d'insolvenza non temporanea del debitore	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fuga</li> <li>Latitanza o irreperibilità (inclusa la persistente assenza ex art. 49 c.c)</li> <li>Denuncia di furto d'identità da parte del debitore, ex art. 494 c.p.</li> <li>esito negativo (debitamente documentato – es.: verbale di pignoramento negativo) di azioni esecutive attivate dal creditore</li> <li>esito negativo di ripetuti tentativi di recupero senza esito del credito, accompagnato da un'oggettiva situazione di illiquidità finanziaria ed incapienza patrimoniale del debitore che sconsigliano l'instaurazione di procedure esecutive (possono essere validi documenti probatori le lettere di legali o le relazioni negative rilasciate dalle agenzie di recupero crediti (art. 115, TULPS)</li> <li>crediti di modesto importo – al di fuori della specifica disciplina – che possono sconsigliare l'intrapresa di un'azione di recupero eccessivamente onerosa qualora il costo delle attività di recupero riferibile ad un determinato credito deve risultare in linea con i prezzi mediamente praticati sul mercato, che possono essere desunti dalla comparazione di più preventivi rilasciati da soggetti operanti nel settore del recupero crediti. Inoltre, ai fini della valutazione di antieconomicità del recupero, è necessario tener conto anche dei costi di gestione interni all'impresa del creditore (se desumibili dalla contabilità industriale).</li> </ul>

Esempio4

Il Fondo svalutazione crediti all'1/1/200x+1 è pari a 7.000,00, dedotto per 1.200,00 (si veda l'esempio n. 2).

I crediti commerciali al 31/12 sono pari a 250.000,00 (valore nominale).

La società ha stralciato crediti per 10.000 euro, utilizzando interamente il fondo svalutazione preesistente (si veda l'esempio n. 2).

Al 31/12 effettua una nuova svalutazione di 8.000,00 euro.

Si riportano di seguito i dati di bilancio:

STATO PATRIMONIALE		
Attivo	200x+1	200x
C.II. Crediti ... 1. Verso clienti	242.000	193.000

CONTO ECONOMICO	
B. Costi della produzione	
B.10.d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide	8.000
B.14 Oneri diversi	3.000

Si calcola la svalutazione deducibile:

Valore: $\frac{\text{Fondo}}{\text{Valore nominale}} \times 100$ (si usa il fondo al 1° gennaio)	Calcolo della percentuale	Note
0,00 – 4,50%	$\frac{8.000,00}{250.000,00} \times 100 = 3,20\%$	la svalutazione imputata in bilancio è deducibile nella misura dello 0,50%
4,51 – 4,99%		
Valore % $\geq 5\%$		

Svalutazione fiscalmente deducibile:  $\frac{250.000}{100} \times 0,50 = 1.250,00$

Occorre effettuare una **variazione in aumento**:

Costo contabilizzato	8.000,00
Costo deducibile	(-) 1.250,00
Variazione in aumento	(=) 6.750,00

Si riportano ora i dati presenti nella dichiarazione dei redditi (quadro RS):

Sez. II - Soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari e dalle imprese di assicurazione	RS64	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente	1	7.000	,00	2	1.200	,00
	RS65	Perdite dell'esercizio	1	3.000	,00	2	10.000	,00
	RS66	Differenza						,00
	RS67	Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio	1	8.000	,00	2	1.250	,00
	RS68	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio	1	8.000	,00	2	1.250	,00
	RS69	Valore dei crediti risultanti in bilancio	1	242.000	,00	2	250.000	,00



Occorre sottolineare in merito al **Rigo RS69** – valore dei crediti -, quanto segue:

- Il valore civilistico è quello che deriva dal bilancio (col. 1);
- Il valore fiscale – che coincide con il valore nominale - serve per determinare l'eventuale superamento della soglia del 5% (col. 2)..

La variazione fiscale (in aumento) viene effettuata come segue:

RF25	Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte	art. 105		art. 106	
		1	2	3	4
			,00	6.750	,00
					6.750

Occorre considerare adesso la deducibilità del fondo tassato, posto che nell'esercizio in corso si sono verificate le condizioni per la deduzione della perdita ai sensi dell'art. 101, comma 5 del Tuir. In effetti il fondo chiuso per 7.000 euro conteneva una parte tassata pari a 5.800 euro, da dedurre fiscalmente attraverso una variazione in diminuzione:

RF55	Altre variazioni in diminuzione	1	2	5.800	,00	3	4	,00	5	6	,00
		7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00	
		13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00	
		19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00	
		25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00	
		31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00	
		37	38	,00	39	40	,00	41	42	,00	
		43	44	,00	45	46	,00	47	48	,00	
		49	50	,00	51	52	,00	53	54	,00	
										5.800	